



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5425 del 2011, proposto da:
Associazione Codici - Centro per i Diritti del Cittadino, Codici Emilia Romagna,
rappresentata e difesi dall'avv. Massimo Letizia, con domicilio eletto in Roma, via
G. Marconi, 94;

contro

A.T.O. 8 Forlì - Cesena, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Celli e Silvia
Santi, con domicilio eletto presso l'avv. Vincenzo Cellamare in Roma, via della
Scrofa, 64;
Provincia di Forlì – Cesena;
Regione Emilia Romagna;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n.
00260/2011, resa tra le parti, concernente DENEGATO ACCESSO AGLI
ELENCHI DEGLI UTENTI NON SERVITI DA IMPIANTI DI
DEPURAZIONE PRESSO ATO FORLÌ'

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ATO 8 Forlì - Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Letizia e Misserini, per delega dell'Avv. Santi;

L'associazione nazionale Codici Centro per i diritti del cittadino, iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti in forza del d.p.c.m. 28 dicembre 2009, presentava all'A.T.O. di Forlì – Cesena istanza di accesso agli atti per avere l'elenco degli utenti non serviti dall'impianto di depurazione e, quindi, titolari del diritto al rimborso di quota parte delle tariffe pagate per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008.

A fronte del silenzio dell'A.T.O. presentava ricorso al TAR per l'Emilia Romagna chiedendo che l'A.T.O. fosse condannata all'esibizione degli atti richiesti.

L'A.T.O., costituitasi in giudizio, contestava la domanda, rappresentando di aver tempestivamente riscontrato l'istanza dell'Associazione, comunicando che l'elenco dei beneficiari al rimborso sarebbe stato pubblicato sul sito del gestore e che “è in capo al gestore l'individuazione e pubblicazione dei nominativi degli utenti interessati”.

Il TAR, con la sentenza appellata, respingeva il ricorso con compensazione delle spese di giudizio.

L'associazione assume che la sentenza appellata è erronea in fatto e diritto e ne chiede la riforma.

L'A.T.O. n. 8 di Forlì si è costituita in giudizio, chiedendone il rigetto dell'appello.

Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla camera di consiglio del 25 ottobre 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

L'appello è infondato e va rigettato.

Il diritto di accesso ai sensi dell'art. 23 della l. n. 241 del 1990 si esercita nei confronti del soggetto che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Nel caso di cui si discute, in base alla l. 27 febbraio 2009, n. 13, tale soggetto è il gestore del servizio idrico integrato.

L'art. 8 *sexies* della citata legge stabilisce infatti che *“in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori...provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1°ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”*.

Il decreto 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con cui sono fissati i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, dispone che *“I gestori rendono disponibili all'utenza le informazioni relative alle tariffe di erogazione del servizio di depurazione, pubblicando gli elenchi ...”* e prevede sempre a carico del gestore il compito di raccogliere i dati relativi al programma con cadenza annuale.

Il diritto di accesso va, quindi, esercitato nei confronti del gestore del servizio idrico integrato che, in quanto gestore di pubblici servizi, è compreso dalla l. 241 del 1990 tra i soggetti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso.

D'altra parte non è stata fornita prova che l'A.T.O. territorialmente competente sia in possesso dei documenti richiesti e la circostanza è stata contestata dall'A.T.O. sin dalla presentazione dell'istanza di accesso.

La domanda è ugualmente infondata, ove l'associazione appellante abbia esercitato l'accesso nei confronti dell'A.T.O. in esecuzione del d. lgv. 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso all'informazione ambientale, che all'art. 3, prevede *“L'Autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del*

presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta senza che questo debba dichiarare il proprio interesse”.

Anche tale disposizione stabilisce che il diritto di accesso è denegato “*nel caso in cui l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso”.*

In conclusione non può che condividersi quanto affermato dal TAR sul difetto di legittimazione passiva dell'A.T.O. 8 di Forlì - Cesena.

Quanto alla circostanza evidenziata dall'associazione appellante che gli elenchi degli aventi diritto al rimborso debbano essere trasmessi all'A.T.O. per la verifica, essa non rende l'A.T.O. soggetto obbligato all'esibizione degli elenchi, non essendo tale Autorità né il soggetto che forma il documento, né quello che lo detiene stabilmente.

Per le stesse ragioni, non trova spazio il riferimento all'alternatività tra amministrazione che forma il documento e quella che lo detiene stabilmente, essendo temporanea la detenzione da parte dell'A.T.O..

Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto.

Tenuto conto della qualità delle parti, le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)